

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0371/Pres.

**Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e di cui all'articolo 4, comma 166, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1<sup>(1)</sup>, per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27,<sup>(1)</sup> per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap.**

(1) Aggiunte parole da art. 1, DPRReg. 20/6/2005, n. 0190/Pres. (B.U.R. 6/7/2005, n. 27).

Art. 1  
*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dal comma 97 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2002 (legge finanziaria 2002), le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate<sup>(1)</sup> dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento all'accesso e l'uso dei veicoli da parte delle persone disabili in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

(1) Sostituite parole da art. 2, DPRReg. 20/6/2005, n. 0190/Pres. (B.U.R. 6/7/2005, n. 27).

Art. 2  
*(Individuazione interventi)*

1. Al fine di soddisfare la tutela di cui all'articolo 1 sono oggetto di finanziamento le seguenti iniziative:

- a) l'applicazione a bordo delle vetture di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti;
- b) l'applicazione di tecnologie atte a favorire il trasporto di persone a ridotta capacità motoria.

Art. 3

*(Criteri e priorità)*

1. I contributi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di persone disabili di cui all'articolo 1 e alla tipologia di interventi di cui all'articolo 2, sono concessi dalle Amministrazioni provinciali secondo i seguenti criteri:

- a) finanziamento del costo e dell'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, fino ad un importo di euro 2 mila;
- b) finanziamento del costo e dell'installazione degli allestimenti asportabili che non richiedono modifiche strutturali del veicolo ma tali da garantire l'accesso e l'uso del veicolo stesso alle persone con ridotta capacità motoria, fino ad un importo di euro 4 mila;
- c) finanziamento fino al 50% e con il limite massimo di euro 25 mila per interventi comprensivi della spesa di acquisto del veicolo e dell'allestimento di attrezzature fisse atte a favorire le persone con ridotta capacità motoria, il costo delle quali sia compreso tra euro 6 mila ed euro 8 mila;
- d) finanziamento fino al 75% e con il limite massimo di euro 35 mila per interventi comprensivi della spesa di acquisto del veicolo e dell'allestimento di attrezzature che richiedono modifiche strutturali non reversibili, atte a favorire le persone con ridotta capacità motoria, il costo delle quali sia compreso tra euro 8 mila ed euro 12 mila;
- e) finanziamento del costo e dell'installazione di attrezzature che richiedono modifiche strutturali non reversibili, il cui costo sia compreso tra euro 8 mila ed euro 12 mila su veicoli in servizio da non più di tre anni e per la cui modifica viene concesso un ulteriore finanziamento pari al 20% del valore di mercato del veicolo stesso.

2. Il finanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 è cumulabile con qualsiasi altro finanziamento di cui alle lettere da b) ad e).

3. In relazione agli interventi proposti, con le istanze all'uopo presentate, ai fini dell'assegnazione del contributo le Amministrazioni provinciali applicano le seguenti priorità:

- a) interventi che prevedono l'allestimento delle tecnologie per tutte le tipologie di disabilità di cui all'articolo 2;
- b) la maggiore percentuale d'incidenza del costo degli allestimenti rispetto al costo di acquisto del veicolo o al valore di mercato del veicolo in servizio.

Art. 4

*(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, redatte in carta legale e sottoscritte dai titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui alla legge regionale 27/1996<sup>(1)</sup>, sono presentate alla Provincia territorialmente competente entro il 31 gennaio di ogni anno. Le Amministrazioni provinciali sono tenute ad esaminare le condizioni di ammissibilità ed i

requisiti di legittimazione dei richiedenti il contributo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 27/1996.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia della licenza taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente di cui alla legge regionale 27/1996<sup>(2)</sup>;
- b) preventivo analitico di spesa per l'acquisto del nuovo veicolo compresi gli allestimenti previsti dall'articolo 3 ovvero per gli interventi di trasformazione ed adeguamento, per le medesime finalità, del veicolo già in servizio;
- c) per interventi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 su veicoli in servizio, l'indicazione della data d'immatricolazione e del valore di mercato del mezzo.

---

(1) Sostituite parole da art. 3, c. 1, DPRReg. 20/6/2005, n. 0190/Pres. (B.U.R. 6/7/2005, n. 27).

(2) Aggiunte parole da art. 3, c. 2, DPRReg. 20/6/2005, n. 0190/Pres. (B.U.R. 6/7/2005, n. 27).

## Art. 5

### *(Riparto delle risorse)*

1. In relazione alle istanze acquisite ai sensi dell'articolo 4 ed applicati alle stesse i criteri e le priorità di cui all'articolo 3, ciascuna Provincia entro il 31 marzo di ogni anno presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia,<sup>(1)</sup> mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto pubblico locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa contenente il numero di richieste di concessione di contributo presentate;
- b) scheda riassuntiva contenente l'elencazione degli interventi valutati ai sensi dell'articolo 3;
- c) graduatoria degli interventi da finanziare ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

3. Entro il 31 maggio successivo la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia,<sup>(1)</sup> mobilità e infrastrutture di trasporto, in relazione alle risorse disponibili nell'esercizio di competenza procede al riparto tra le Province sulla base delle domande dalle stesse presentate.

4. Qualora le risorse annualmente stanziare dal bilancio regionale non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare dei finanziamenti richiesti, in sede di riparto verranno ridimensionati gli importi presentati dalle Province in misura proporzionale per ciascuna di esse alla rispettiva domanda, fino all'esaurimento delle risorse stesse.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 le Province concedono i contributi ai beneficiari individuati nella graduatoria di cui al comma 2, lettera c), nei limiti fissati dall'articolo 3 sino all'esaurimento delle risorse concesse come da riparto, assegnando l'ultima posta in misura inferiore rispetto a quella fissata dal citato articolo 3 previa accettazione del beneficiario. In caso contrario tale posta residua sarà riutilizzata per il riparto dell'anno

successivo con suo contestuale recupero per economicità della spesa nell'erogazione di quanto spettante alla Provincia stessa.

(1) Aggiunte parole da art. 4, DPRReg. 20/6/2005, n. 0190/Pres. (B.U.R. 6/7/2005, n. 27).

#### Art. 6 (Concessione dei contributi)

1. Le Amministrazioni provinciali con il provvedimento di concessione del contributo fissano le modalità di erogazione e di rendicontazione dello stesso.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 dovrà altresì essere prescritto che i veicoli oggetto di contribuzione non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione provinciale stessa. Eventuali richieste di alienazione anticipata rispetto al termine indicato dovranno essere adeguatamente motivate e, se accolte, comporteranno la restituzione alla Amministrazione provinciale della parte di contributo corrispondente ad 1/5 del valore dello stesso per ciascuno degli anni residui.

3. Le eventuali somme recuperate ai sensi del comma 2 saranno riutilizzate analogamente a quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 5.

#### Art. 7 (Rendicontazione)

1. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate ed a presentare la relativa rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione. A tale rendicontazione sarà allegata la dichiarazione di aver rispettato le disposizioni di cui all'articolo 3.

2. La rendicontazione di eventuali somme non utilizzate o recuperate ai sensi rispettivamente dell'articolo 5, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### Art. 8 (Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0391/Pres. (legge regionale 3/2002, articolo 6, comma 97. Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap. Approvazione).

Art. 9  
*(Norma transitoria)*

1. In fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2 e 3, ai soli fini del riparto delle risorse finanziarie relative agli esercizi 2003 e 2004, le domande di finanziamento, presentate dalle Province ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 8, mantengono la loro validità in relazione agli importi richiesti, che sono assegnati ed erogati alle stesse entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. In relazione all'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1 le Province, ai fini della concessione dei relativi contributi devono richiedere ai beneficiari finali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di emissione del provvedimento di concessione ed erogazione di cui al comma 1, la conferma del contributo richiesto se compatibile con le previsioni dell'articolo 3, ovvero la presentazione di una nuova istanza sostitutiva della precedente e coerente con tali previsioni, pena la corrispondente archiviazione.

Art. 10  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.